



CITTA' DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

Nr. 0017136 di prot.

Nr. 107 di Ord.

I L S I N D A C O

Vista la deliberazione nr. 157 adottata dalla Giunta Comunale in data 13 luglio 2005, esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con la quale sono state approvate le norme transitorie per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di igiene e sanità;

Considerato che l'art. 14 delle citate norme transitorie disciplinano l'attività di volantinaggio disponendo quanto segue:

1. *Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini, deplianti, manifesti o altro materiale pubblicitario per le strade e/o aree pubbliche o aperte al pubblico. Analogo divieto insiste anche per la distribuzione nei portoni delle abitazioni, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.*
2. *La distribuzione di volantini, deplianti, manifesti o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private.*
3. *Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e del personale addetto alla distribuzione obbligato in solido, applicate per ogni punto di distribuzione difforme dal disposto del presente articolo.*

Preso atto che la diffusione della pubblicità tramite volantini e deplianti nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del comune, causa una enorme quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;

Atteso che l'esorbitante spargimento di fogli di carta delle più svariate dimensioni determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani, considerata l'enorme quantità e la quasi incessante diffusione degli stessi, provocando un notevole aggravio di spese per questo Ente che è costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro raccolta senza, per altro, riuscirci sufficientemente a causa sia della velocità di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia, spesso, per l'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti;

Ritenuto, quindi, opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica seriamente compromessa dallo svolazzante sudicio materiale pubblicitario;

Ravvisata l'opportunità di concretizzare una sinergica azione delle Forze dell'Ordine tesa sia a prevenire la diffusione di tale materiale degradante, sia a reprimere e punire eventuali infrazioni alle citate norme transitorie;

Visto il Regolamento comunale di igiene e sanità:

Visto il D.Lgs. n. 22/97;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

In virtù dei poteri concessi dalla Legge;

ORDINA

che, in applicazione delle “norme transitorie per la tutela del decoro e dell’igiene ambientale, approvate con deliberazione nr. 157 adottata dalla Giunta Comunale in data 13 luglio 2005, esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000,

1. E’ fatto divieto assoluto di distribuire volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario per le strade e/o aree pubbliche o aperte al pubblico. Analogo divieto insiste anche per la distribuzione nei portoni delle abitazioni, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
2. La distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private.
3. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell’intestatario della pubblicità e del personale addetto alla distribuzione obbligato in solido, applicate per ogni punto di distribuzione difforme dal disposto del presente articolo.

Ai sensi dell’art. 24 delle citate norme, la violazione all’obbligo di cui innanzi, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 50, 1° comma, del D. Lgs. nr. 22/97 e successive modificazione (da € 25,82 ad € 154,94) con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.

L’ufficio di Polizia Urbana e le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, ciascuna per la propria competenza, sono incaricate di assicurare l’esatta applicazione del presente provvedimento.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento a:

- ~~/~~ *Confcommercio – Sezione di Pisticci – c/o Rocco Silletti c.so Margherita Pisticci;*
- ~~/~~ *Confesercenti – Sezione di Pisticci –c/o Rosa Tornese P.zza Plebiscito Pisticci;*
- ~~/~~ *A.A.C.A.T. – c/o Mariano Lospinuso – mercato coperto Marconia;*
- ~~/~~ *Confartigianato – P.zza Sant’Antuono Pisticci;*
- ~~/~~ *Servizio Tributi – Sede;*
- ~~/~~ *Servizio Pubblicità ed Affissioni – c/o Tipografia I.M.D. Lucana Pisticci;*
- ~~/~~ *Settore Ambiente del Comune – Sede;*
- ~~/~~ *Commissariato Polizia di Stato – Pisticci;*
- ~~/~~ *Comando Compagnia Carabinieri – Pisticci;*
- ~~/~~ *Comando Stazione Carabinieri – Pisticci;*
- ~~/~~ *Comando Stazione Carabinieri – Marconia;*
- ~~/~~ *Comando Polizia Municipale – Sede.*

Dispone, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, sul sito web del Comune (www.comune.pisticci.mt.it) nella sezione “ambiente e territorio”, la sua massima diffusione nei luoghi e nei ritrovi pubblici, nonché la distribuzione dello stesso provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 2 agosto 2005

**Il Sindaco
Dott. Pasquale Bellitti**